

LE REGOLE PER LE RITENUTE PER I PIGNORAMENTI PRESSO TERZI

di Roberta De Marchi

Con circolare n. 8/E del 2 marzo 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti in ordine alle modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte sulle liquidate con il pignoramento presso terzi.

LA NORMA

L'art. 21, c. 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'art. 15, c. 2, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che *“Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20 per cento, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.*

LA REGOLA

In caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un'aliquota pari al 20 per cento.

Con provvedimento emanato il 3 marzo 2010 è stata data attuazione alla norma, stabilendo anche le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.

IL QUADRO GENERALE

Il pignoramento può riguardare beni immobili o mobili. Se ha ad oggetto beni mobili, può essere eseguito presso il debitore medesimo ovvero presso un terzo, a sua volta debitore del debitore; in quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 543 del c.p.c., il pignoramento può riguardare i crediti del debitore verso terzi o le cose del debitore che sono in possesso di terzi.

In base all'art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997, in caso di pignoramento presso terzi, le disposizioni sulle ritenute alla fonte devono essere applicate qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle medesime disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

Il terzo erogatore tenuto ad effettuare la ritenuta

L'art. 1, c. 1, del Provvedimento stabilisce che in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore, ove rivesta la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e seguenti del DPR n. 600 del 1973, deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

La norma ha previsto l'applicazione di una ritenuta in misura fissa al fine di mettere il terzo in condizione di effettuare l'adempimento senza dover svolgere indagini sulla tipologia del reddito erogato; sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla.

Deve trattarsi di somme assoggettabili a ritenuta alla fonte in base alle disposizioni contenute nel titolo III del DPR n. 600 del 1973, nell'art. 11, commi 5, 6 e 7, della legge n. 413/1991, nonché nell'art. 33, comma 4, del DPR n. 42/1988.

Le condizioni

1. deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte, ai sensi delle richiamate disposizioni;
2. il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;
3. il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del DPR 600/1973; deve, cioè, rientrare fra i soggetti cui la legge tassativamente conferisce l'obbligo di pagare le imposte in luogo d'altri, per fatti e situazioni a questi riferibili.

Il terzo erogatore ha l'obbligo di effettuare la ritenuta anche nell'ipotesi in cui il debitore pignorato non rivesta la qualifica di sostituto di imposta.

Esempio

Nell'ipotesi in cui un professionista vanta un credito nei confronti di un suo cliente (persona fisica non imprenditore) e instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente acceso dal cliente inadempiente presso un istituto di credito, quest'ultimo (terzo esecutato), rivestendo la qualità di sostituto di imposta in base alle richiamate disposizioni, è tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme assegnate al professionista (creditore pignoratizio), anche se, in mancanza di esecuzione forzata, non sarebbe stato operato il prelievo alla fonte da parte del cliente (debitore), in quanto persona fisica non imprenditore.

Somme soggette a ritenuta da parte del terzo erogatore

L'art. 1, c. 1, del Provvedimento fa riferimento ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta, pertanto, deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti IRPEF e non anche nei confronti di enti e società soggetti IRES.

Pertanto, il terzo erogatore che corrisponda somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte, fermo restando l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati del percettore e l'ammontare delle somme erogate; quest'ultimo adempimento, infatti, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del Provvedimento, è posto a carico dell'erogatore anche nei casi in cui egli non operi un prelievo alla fonte o perché il creditore pignoratizio non è un soggetto Irpef ovvero perché le somme erogate non hanno natura reddituale o non scontano ritenute alla fonte in base alle disposizioni richiamate.

Nei confronti dei soggetti IRPEF, invece, ai sensi dell'art. 1 del Provvedimento, il soggetto erogatore è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto nella misura del 20 per cento. Ne consegue che il prelievo alla fonte non deve essere effettuato se la somma non rientra fra quelle assoggettabili a ritenuta in base alle richiamate disposizioni.

Esempio

Se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l'istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all'atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell'art. 23 del DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.

Esempio

E' tenuto ad operare la ritenuta il terzo che eroga ad un soggetto IRPEF utili o dividendi su partecipazioni sociali per i quali l'art. 27 del DPR n. 600 del 1973 prevede l'assoggettamento ad imposta mediante ritenuta alla fonte.

Esempio

E' necessaria la ritenuta nel caso in cui il terzo eroghi somme di cui all'art. 11, cc. 5 e 6, della legge n. 413 del 1991 (indennità di esproprio, occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, ecc.) per le quali il successivo comma 7 ne prevede, all'atto della corresponsione, una ritenuta alla fonte nella misura del 20 per cento.

Esempio

Se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell'inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest'ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte.

Esempio

La ritenuta non andrà effettuata se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive del reddito d'impresa, ad eccezione delle ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è previsto un prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di commissione (articolo 25-bis del DPR 600 del 1973) o di corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo. 25-ter del medesimo decreto).

Esempio

La ritenuta non deve essere operata se le somme siano erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio (art. 6, co. 2, del Tuir).

Il Provvedimento non pone a carico del terzo obblighi di indagine in merito alla qualificazione reddituale delle somme, anzi, nel prevedere una ritenuta in misura fissa, presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando.

Ai sensi dell'art. 1, c. 2, del Provvedimento, infatti, *“Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte...”*.

In un'ottica di semplificazione e al fine di agevolare l'applicazione della ritenuta, il terzo è tenuto ad applicarla sempre, poiché la norma non pone a suo carico obblighi di accertamento.

Qualora il creditore pignoratizio attesti mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000 l'insussistenza, in tutto o in parte delle condizioni sopra viste, il terzo erogatore è esonerato dall'obbligo di operare la ritenuta.

Nel caso in cui la somma da erogare comprenda crediti di diversa natura, aventi rilevanza reddituale soltanto in parte, il terzo erogatore applicherà la ritenuta solo sulla parte imponibile che il creditore pignoratizio indica nella dichiarazione di cui sopra.

Doppia ritenuta

La circolare n. 8/2011 rileva che le somme da corrispondere al creditore pignoratizio potrebbero scontare una ulteriore ritenuta rispetto a quella che il terzo erogatore è tenuto ad effettuare in base alla nuova disciplina (art. 21, comma 15, legge n. 449/1997).

Ciò si verifica, in particolare, nell'ipotesi in cui il terzo erogatore sia anche sostituto d'imposta nei confronti del debitore (per esempio, in qualità di suo datore di lavoro).

Infatti, che in caso di pignoramenti presso terzi, coesistono e rilevano due distinti rapporti obbligatori: quello fra il debitore e il creditore pignoratizio, che sfocia nella procedura esecutiva, e quello fra il debitore e il terzo erogatore, a sua volta debitore del primo, che giustifica l'esecuzione presso il terzo medesimo.

I crediti oggetto di pignoramento, infatti, sono quelli che il debitore vanta nei confronti del terzo esecutato e che quest'ultimo estingue effettuando il pagamento, anziché nelle mani del proprio creditore (il *debitore* nel meccanismo del pignoramento), in quelle di un terzo soggetto (il *creditore pignoratizio*), con effetti liberatori nei confronti del primo (il *debitore*).

Ne consegue che la somma oggetto di pignoramento potrebbe avere una duplice rilevanza da un punto di vista fiscale ed obbligare il terzo esecutato ad un duplice prelievo alla fonte.

Esempio

Professionista che vanta un credito nei confronti di un suo cliente e instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento di una quota dello stipendio del cliente presso il suo datore di lavoro, quest'ultimo (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare una duplice ritenuta alla fonte: quella relativa al reddito di lavoro dipendente in forza dell'art. 23 del DPR n. 600/1973 e quella di cui all'articolo 21, c. 15, della L. n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 15, c. 2, del DL n. 78 del 2009.

In tali casi, se il pignoramento ha per oggetto somme considerate al netto della ritenuta relativa al reddito derivante dal rapporto intercorrente fra terzo erogatore e debitore (nell'esempio, quella relativa al reddito di lavoro dipendente), non si pongono particolari problemi, in quanto il terzo (che nell'esempio è anche datore di lavoro) dovrà operare la sola ritenuta ai sensi dell'art. 21, c. 15, della legge n. 449 del 1997, nel presupposto che abbia già operato la ritenuta ordinariamente prevista (nell'esempio, per il reddito di lavoro dipendente).

Particolari problemi potrebbero, invece, sorgere laddove il pignoramento abbia ad oggetto somme considerate al lordo della prima ritenuta, quella cioè, relativa, nell'esempio, al reddito di lavoro dipendente. In tal caso, infatti, posto che:

- sulla base del provvedimento di assegnazione del giudice, il terzo è tenuto a corrispondere al creditore l'esatto ammontare delle somme assegnate, al netto della ritenuta prevista dalla nuova disposizione,
- il terzo è comunque tenuto ad operare anche la ritenuta ordinariamente prevista per il reddito di lavoro dipendente, qualora le somme disponibili presso il terzo esecutato non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire l'effettuazione di entrambe le ritenute, il debitore (sostituito) è obbligato a fornire al terzo erogatore (sostituito) le somme necessarie al versamento, fermo restando che il sostituto dovrà comunque versare le ritenute all'erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituto non ha ancora provveduto al pagamento (Circ. n. 326 del 1997, paragrafo n. 3.2).

GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL TERZO EROGATORE

Il Provvedimento prevede, a carico dei soggetti interessati, determinati adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione.

In particolare, l'art. 2 del Provvedimento prevede che il terzo erogatore:

1. operi e versi la ritenuta d'acconto del 20 per cento sulle somme pignorate utilizzando l'apposito codice tributo;
2. comunichi al debitore l'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate;
3. certifichi al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-*quater* del DPR n. 322/1998;
4. indichi nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detta indicazione deve essere effettuata anche se non sono state operate ritenute.

Misura e versamento della ritenuta

L'importo della ritenuta è sempre pari al 20 per cento e il versamento deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione della ritenuta, utilizzando il codice tributo n. 1049.

Comunicazione al debitore delle somme erogate al creditore pignoratizio

Il Provvedimento non prevede particolari termini e formalità per la comunicazione che il terzo erogatore deve inviare al debitore.

Tuttavia, l'A.F. ritiene che la predetta comunicazione debba essere effettuata nei termini utili affinché il debitore possa riportare i dati nella propria dichiarazione di sostituto d'imposta. Si ritiene, altresì, che i dati possano essere comunicati al debitore anche in un'unica volta in relazione all'intero periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Per quanto concerne le modalità di trasmissione dei dati, in assenza di indicazioni al riguardo, gli stessi possono essere inviati in forma libera, anche mediante sistemi telematici, purchè se ne possa riscontrare l'avvenuto invio.

Certificazione della ritenuta nei confronti del creditore pignoratizio

L'obbligo di certificare al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate di cui questi deve tener conto in sede di dichiarazione, deve essere osservato entro l'ordinario termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. La certificazione non è soggetta a particolari formalità e deve riportare le somme erogate e le ritenute effettuate.

Obblighi dichiarativi del terzo erogatore in qualità di sostituto d'imposta

Il terzo erogatore deve indicare nel Modello 770 i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detto adempimento deve essere effettuato anche se il terzo non ha applicato alcuna ritenuta, ad esempio perché le somme non hanno rilevanza reddituale.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CREDITORE PIGNORATIZIO

L'art. 3 del Provvedimento stabilisce che *“Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva”*.

Le ritenute subite dal creditore pignoratizio in forza del Provvedimento potranno essere scomutate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL DEBITORE

L'art. 4, comma 1, del Provvedimento stabilisce che *“Il debitore tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito”*.

Inoltre, l'art. 4, comma 2, del Provvedimento prevede che *“Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, di cui agli articoli 23, 24 e 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore”*.

SPESE DI LITE DISTRATE IN FAVORE DEL DIFENSORE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO

Con particolare riferimento alle spese di lite distratte in favore dell'avvocato del creditore pignoratizio, sono anch'esse soggette alla ritenuta del 20 per cento in quanto indicate nell'ordinanza di assegnazione.

LA TUTELA ESECUTIVA AZIONATA DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, l'A.F. ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento.

LA TUTELA ESECUTIVA DEGLI ASSEGNI PERIODICI PER IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE

Gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. i, del TUIR, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; gli stessi assegni, ove corrisposti da un soggetto che rivesta la qualità di sostituto di imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 24 del DPR n. 600 del 1973.

Gli assegni destinati al mantenimento dei figli non costituiscono reddito (art. 3, c. 3, lett. b, del TUIR). Pertanto, qualora il provvedimento del giudice non distingua la quota dell'assegno destinata al mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per la metà del suo ammontare (art. 3 del DPR n. 42 del 1988).

Le somme in questione non devono essere assoggettate alla presente ritenuta, fermo restando l'obbligo del terzo erogatore di indicarle nel proprio modello 770, nella sezione I del prospetto SY.

Diversamente, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme che sta erogando (i.e. perché datore di lavoro del coniuge obbligato), applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito.

5 marzo 2011

Roberta De Marchi